



PROVINCIA DI BRINDISI

Direzione Area 4 – Ambiente e mobilità

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748
Via A. De Leo, 3 - 72100 – Brindisi; 0831 565111
www.provincia.brindisi.it provincia@pec.provincia.brindisi.it

MERLETTO SRL

Via G. Puccini, 9 – 00198 Roma

speri@pec.it

merlettosrl@legalmail.it

ZES UNICA DEL MEZZOGIORNO

zes.unica@certpec.camcom.it

COMMISSARIO DI GOVERNO DELLA REGIONE PUGLIA

info@pec.dissestopuglia.it

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE

protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

REGIONE PUGLIA

Capo di Gabinetto Regione Puglia

capogabinetto.presidente.regione@pec.rupar.puglia.it

Sezione Urbanistica

sezioneurbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it

Assetto Del Territorio

sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

Dipartimento Ambiente e territorio

dipartimento.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it

Servizio Risorse Idriche

servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it

Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture

servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali

sezioneeautorizzazioniambientali@pec.rupar.puglia.it

Dipartimento sviluppo economico

dipartimento.sviluppoeconomico@pec.rupar.puglia.it

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale

Sezione gestione Sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali

protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it

MINISTERO DELLA CULTURA - SOPRINTENDENZA

ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

per le province di Brindisi e Lecce

sabap-br-le@pec.cultura.gov.it

PROVINCIA DI BRINDISI

Area 5 -Servizio Tecnico Edilizia Sismica

provincia@pec.provincia.brindisi.it

ARPA DAP BRINDISI

dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

CAPITANERIA DI PORTO DI BRINDISI

cp-brindisi@pec.mit.gov.it

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL

MARE ADRIATICO MERIDIONALE

protocollo@pec.adspmam.it

ASL/BR

Servizio Veterinario

notificheprevenzione.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it

Dipartimento di Prevenzione A.S.L. di Brindisi

prevenzione.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it

ANAS STRADE - PUGLIA

anas.puglia@postacert.stradeanas.it

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

com.prev.brindisi@cert.vigilfuoco.it**COMUNE DI OSTUNI**

Settore Territorio E Ambiente

Settore Urbanistica

SUAP - Attività Produttive

Demanio Marittimo

protocollo@cert.comune.ostuni.br.it**ITALGAS RETI SPA**italgasreti@pec.italgasreti.it**SNAM S.p.A.**snamretegas@pec.snamretegas.it**E - DISTRIBUZIONE**e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it**FIBERCOP S.p.A.**fibercopspa@pec.fibercop.it**AQP – Acquedotto Pugliese S.p.A.**mat.taranto@pec.aqp.itsto.brindisi@pec.aqp.it

OGGETTO: Merletto S.r.l. – Invito al riesame del Provvedimento Dirigenziale n.48 del 20/06/2025 relativo al procedimento di verifica di Assoggettabilità a VIA art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii per la realizzazione della Variante al Piano di Lottizzazione in contrada Mogale della Marina di Ostuni relativa alla zona T2.2 del P.R.G. destinata ad “Attrezzature di carattere generale” e finalizzata alla realizzazione di un complesso turistico-alberghiero e commerciale.

ID Pratica ZES 15879691002-03022025-1503

Valutazioni a seguito della Conferenza di Servizi del 23/06/2025

La Provincia di Brindisi, a conclusione del procedimento istruttorio, con Provvedimento Dirigenziale n. 48 del 20/06/2025, **ha disposto di assoggettare a Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA)** il progetto per la realizzazione della Variante al Piano di Lottizzazione in contrada Mogale della Marina di Ostuni relativa alla zona T2.2 del P.R.G. destinata ad “Attrezzature di carattere generale” e finalizzata alla realizzazione di un complesso turistico-alberghiero e commerciale, presentato dalla società Merletto s.r.l.. Nel determinare l’esito del Provvedimento n. 48/2025 si è tenuto conto dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nell’ambito del procedimento e delle valutazioni tecniche effettuate dall’Ufficio Procedente sulla base della documentazione trasmessa, oltre che della mancata acquisizione di atti e documentazioni richiesti, e più volte sollecitati, nella fase istruttoria come:

- il provvedimento conclusivo del procedimento di VAS da parte del Comune di Ostuni;
- il parere dell’Autorità di Bacino sull’adeguamento del progetto in relazione alle prescrizioni dalla stessa Autorità formulate riguardo alla pericolosità idraulica dell’area d’interesse;
- l’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e smj;
- la verifica di coerenza del progetto in esame con le previsioni del Piano faunistico venatorio regionale ai sensi della L.R. n. 59/2017 circa la compatibilità dell’intervento con i vincoli imposti dalla vigente normativa regionale su dette aree;
- lo Studio Preliminare Ambientale (rev.01, 30/05/2025) redatto in conformità a quanto previsto dagli allegati IV-bis e V alla Parte Seconda del decreto n.152/2006 (in quanto quello presentato non analizza tutti gli aspetti ivi elencati, fra cui a titolo di esempio il cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati, la capacità di carico dell’area costiera, la biodiversità con particolare riferimento alla fauna di interesse comunitario, l’approvvigionamento idrico per i fabbisogni necessari aggiuntivi al soddisfacimento del consumo umano, ecc.).

Stante i diversi richiami e le sollecitazioni formalizzate dal RUP della ZES sul rispetto dei tempi procedurali, e nonostante il Servizio scrivente abbia pedissequamente rispettato i tempi stabiliti dall’art. 19 del D. Lgs. n.152/2006 pur in assenza di un adeguato numero di risorse umane disponibili, è stata disposta con apposito ordine di servizio interno la costituzione di un gruppo di lavoro specifico al fine di venire incontro alle esigenze di celerità manifestate in diverse occasioni.

Successivamente all’adozione del Provvedimento Dirigenziale n. 48/2025 la Struttura di Missione ZES ha trasmesso:

- il documento 736.PD.GEN.00.GEN.DT.026_R00 – Scheda di progetto segnaletica, oltre alle revisioni, con evidenziazione di refusi, delle controdeduzioni già trasmesse dal proponente per i contributi di Provincia e Sezione Paesaggio della Regione Puglia (nota acquisita al prot. n. 20467 del 20/06/2025);
- nuovi elaborati grafici (planimetrie di progetto) prodotti dalla società Merletto S.r.l. e il parere di cui alla nota n. 339338/2025 del 22/06/2025 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia (nota acquisita al prot. n. 20652 del 23/06/2025);
- la nota n. 11524 del 23/06/2025 del MIC - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Per Le Province Di Brindisi e Lecce, il verbale della seduta di Conferenza di Servizi svoltasi il 23/06/2025 e il parere legale pro veritate del prof. avv. Terracciano presentato dalla società Merletto s.r.l., con allegata sentenza del Consiglio di Stato sez. IV, n. 1070 del 10/02/2025 (con nota acquisita al prot. n. 20756 del 24/06/2025).

Nel corso della seduta della Cds del 23 giugno u.s., come da verbale, il RUP della ZES, Avv. Florangela Marano, alla luce dell'acquisizione di tale nuova documentazione, ha invitato la Provincia a considerare un riesame del provvedimento adottato.

Come già rappresentato si evidenzia che il procedimento in questione si è svolto nel rispetto dei termini previsti dall'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché nei tempi stabiliti dalla struttura di missione della ZES ex art. 15 D.L. 19 settembre 2023, n. 124 convertito con modificazioni dalla L. 13 Novembre 2023, n.162, pertanto, si ritiene che la richiesta di riesame del provvedimento adottato dalla Provincia, a conclusione di un procedimento istruttorio complesso e articolato nel corso del quale più volte l'Amministrazione precedente ha richiesto documentazione integrativa e l'espressione dei pareri degli Enti coinvolti, sia quantomeno anomala attesa anche la poca rilevanza delle novità sopraggiunte alla data della conferenza di servizi, alcune delle quali sconosciute nel corso del procedimento.

Ad ogni buon fine, al fine di verificare la sussistenza di elementi che potrebbero motivare la necessità di un riesame, si riportano sinteticamente i contributi trasmessi dagli Enti interessati con, a seguire, le considerazioni effettuate dalla scrivente Autorità competente.

La Sezione Paesaggio della Regione Puglia, con il precedente parere reso con nota prot. 0240362/2025 del **07/05/2025**, a conclusione riteneva che *gli interventi progettati, se non concretamente adeguati alle prescrizioni di cui alla D.D. 33/2024, ed alle volumetrie in essa contenute, comportino pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastino con le previsioni delle NTA del PPTR e con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Murgia dei Trulli, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati. La ricognizione dei beni riporta un cospicuo censimento di beni paesaggistici e culturali che contribuiscono a definire un paesaggio "espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni" (cfr. art. 131 del D. Lgs. 42/2004).*

A seguito delle integrazioni prodotte dalla società proponente, la Sezione con l'attuale parere ha ritenuto che *gli interventi progettati, adeguati alle prescrizioni di cui alla D.D. 33/2024, non comportino pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi, non contrastino con le previsioni delle NTA del PPTR e con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Murgia dei Trulli, nei relativi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso.*

Si precisa che la D.D. 33/2024 aveva per oggetto il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 96 c.1 let. d) in combinato disposto con il c. 3 dell'art. 96 delle NTA del PPTR, previsto per le procedure di VAS.

La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Per Le Province Di Brindisi e Lecce,

- per quanto attiene agli aspetti di competenza paesaggistica:
 - ha ricordato che con nota prot. 6435-P del 08/04/2025 ha già espletato all'interno del procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 15 D.L. 19 settembre 2023, n.124 la fase di comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., come previsto dall'art. 146, co. 8 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., ricevendo a riscontro le osservazioni puntualmente controdedotte con la definitiva nota prot. 8312-P del 07/05/2025;
 - nell'evidenziare che le osservazioni trasmesse con le note integrative del proponente "*Contributo MIC del 7.5.2025 – Riscontro soggetto proponente*" non contengono elementi utili a una sostanziale revisione della valutazione di competenza già rese per la procedura di assoggettabilità a VIA con nota prot. 7988 del 02/05/2025, ha richiamato nuovamente le suddette valutazioni, rese in considerazione dei particolari caratteri di vulnerabilità e dei rischi di impatti significativi sul patrimonio archeologico,

architettonico e paesaggistico, confermando che si ritiene che l'intervento in oggetto DEBBA essere assoggettato a VIA.

- Nella stessa nota, tra l'altro, viene ribadito che il progetto ricade *all'interno della perimetrazione di un'area di notevole interesse pubblico tutelata con D.M.04.03.1975 (Scheda PAE0017);*
- Per quanto di competenza archeologica, ha specificato che *quanto riportato nel documento Controdeduzioni contributo 31488_2025 – Autorità Competente in merito alla prescrizione 16 indicata fra le non ottemperate dall'Autorità Competente in merito all'approfondimento diagnostico richiesto dalla Scrivente, non può considerarsi, come dichiarato nelle controdeduzioni citate, subordinato anch'esso "all'approvazione del piano/opera o a una nuova progettazione" e risultare "pertanto inefficace", poiché tale approfondimento era stato specificatamente richiesto da questo Ufficio nell'ambito del procedimento di VAS con funzione orientativa e a scopo predittivo rispetto alla pianificazione del progetto di lottizzazione.* Infine, rimanda al provvedimento di diniego espresso con nota prot. n. 8312-P del 07/05/2025 per le ulteriori valutazioni in merito alla Verifica preventiva dell'interesse archeologico già espresse.

In relazione a quanto rappresentato dalla Soprintendenza, per l'aspetto paesaggistico, in particolare per la tutela dell'area di notevole interesse pubblico di cui al D.M.04.03.1975 (Scheda PAE0017), il parere legale pro veritate trasmesso dalla società, nell'esaminare e valutare il parere della Soprintendenza n. 8312 del 7.5.2025, facendo riferimento alla sentenza allegata allo stesso, rappresenta che *"l'art. 79 delle NTA del PPTR non riporta nell'elenco di cui al comma 1, tra le specifiche discipline d'uso da applicare sugli immobili ed aree di notevole interesse pubblico, il chiaro ed inequivocabile richiamo alla disciplina d'uso contenuta nelle "schede di identificazione e definizione della specifica disciplina d'uso dei singoli vincoli" cosiddette PAE". Su questa base, la delibera 1065/2019 ha in sintesi proposto di costituire una "cabina di monitoraggio" - che peraltro non consta sia stata attivata- per la revisione del PPTR, con l'intento, fra l'altro, di rendere esplicitamente vincolanti le schede PAE, sul presupposto logico che esse attualmente non lo siano.... In altri termini, questa Sezione ha ritenuto che, dato il carattere non assoluto del vincolo di cui alle schede PAE, è in sede di autorizzazione paesaggistica che l'Autorità preposta alla tutela dei predetti interessi paesistico - ambientali deve valutare in concreto la compatibilità dell'intervento rispetto agli interessi oggetto di tutela, così come declinati dai decreti ministeriali sopra richiamati, nonché dal PPTR della Regione Puglia (cfr. Consiglio di Stato n. 5584/2024)". E, pertanto, conclude che *il tenore del parere reso pare configurarsi quale ipotesi di dissenso non motivato ai sensi dell'art. 15, comma 4 lett. C) D.lgs. n. 124/2023.**

Rispetto alle divergenti valutazioni conclusive tra la Sezione Paesaggio della Regione Puglia e la Soprintendenza, si ritiene di dover condividere le controdeduzioni del proponente riportate nel parere pro veritate, ossia che gli aspetti di tutela del paesaggio, con particolare riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato in esso richiamata, debbano essere oggetto di valutazione nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e smi. Risulta consequenziale che, allo stato, in mancanza dell'acquisizione di tale atto, restano valide e prevalenti le conclusioni definitive già espresse dalla Soprintendenza con le note prott. n. 6435 dell'8/04/2025 e n. 8312 del 07/05/2025, quantomeno in applicazione del principio di precauzione.

Per quanto invece riguarda la competenza archeologica, risulta opportuno evidenziare che, nell'ambito della seduta di Conferenza di Servizi, come riportato da verbale, dopo la precisazione della Soprintendenza circa la sospensione dell'istruttoria relativa alla verifica preventiva dell'interesse archeologico a seguito del parere negativo reso ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, il Proponente ha rilevato che il Comune – tra le prescrizioni indicate in sede di procedimento VAS relative all'ambito archeologico – aveva richiesto ulteriori indagini per l'esecuzione delle quali occorre il nulla osta della Soprintendenza. Pertanto, la Società ha richiesto indicazioni su come poter procedere stante l'avvenuta sospensione dell'iter da parte della Soprintendenza. Vista la mancata acquisizione di tali indicazioni, il RUP ha invitato l'impresa a formalizzare il quesito con apposita nota da trasmettere agli enti competenti. La questione si ritiene possa essere approfondita in sede di procedura di VIA alla pari di altri aspetti non completamente definiti nell'ambito della procedura di VAS come esplicitato dal Comune di Ostuni con nota n. 31488 dell'08/05/2025 (acquisita al prot. n. 15190 del 09/05/2025) anche in riferimento a quanto eccepito e rappresentato dal proponente alla Struttura ZES con nota del 01/07/2025 (acquisita al prot. n. 21812 del 02/07/2025) a riscontro delle posizioni espresse in merito dalla Soprintendenza e della Provincia.

Per quanto riguarda il nulla osta faunistico venatorio richiesto alla Regione Puglia - *Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e natura* in relazione a quanto stabilito dall'art. 8, c. 3 della LR n. 59/2017, si fa presente, a maggiore specificazione di quanto valutato e rappresentato con il P.D. n. 48/2025, che ai sensi

dell'art. 7, c.3 della stessa L.R., *Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione Puglia su base regionale è destinato, per una quota non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento, a protezione della fauna selvatica.* Pertanto, la Verifica di coerenza del progetto in esame con le previsioni del Piano faunistico venatorio regionale richiesta con la nota di avvio prot. n. 11743 dell'08/04/2025 del procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale era finalizzata alla verifica che tale sottrazione dell'area d'intervento dall'oasi di protezione denominata *Villanova-Punta Penna Grossa* non determini una riduzione della quota inferiore al 20 per cento, presupponendo, in caso contrario, l'adozione da parte dell'Ente Regionale dei dovuti provvedimenti finalizzati al ripristino della prescritta quota minima.

Dopo la conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al prot. n. 21394 del 27/06/2025, sono state acquisite le memorie scritte ex art. 10 della L. 241/90 trasmesse dall'avv. Alfieri L.M. Zullino nell'interesse del Libero Comitato per la salvaguardia dell'habitat naturale della fascia costiera di Ostuni – LSCS, con le quali viene evidenziata l'inusuale richiesta da parte della ZES di riesame del P.D. n. 48/2025 e rappresentata la necessità della riapertura dei termini per consentire le dovute osservazioni qualora dovesse essere riavviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.

Con nota prot. n. 21482 del 30/06/2025, sono state anche acquisite le precisazioni da parte della società proponente riguardo il contenuto dello Studio Preliminare Ambientale rispetto a quanto previsto dagli Allegati IV-bis e V alla Parte II del D. lgs. N. 152/2006, che tuttavia non aggiungono contenuti rilevanti ai fini della valutazione già condotta dall'ufficio precedente.

Rispetto al procedimento in questione, è bene ricordare inoltre che, in precedenza, la Regione Puglia con atto dirigenziale n. 422 del 13.10.2021, nell'ambito della Procedura coordinata di verifica di assoggettabilità a VAS e verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 44/2012 ha determinato di assoggettare il progetto di *"Variante al Piano di Lottizzazione del Comparto 5 maglia T2.2 "attrezzature di carattere generale" di P.R.G. in c.da MOGALE della Marina di Ostuni"* proposto dalla ditta Merletto Srl sia alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale che alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.. Il Proponente, a seguito delle modifiche apportate al P.d.L. prevalentemente di natura urbanistica ed edilizia, poco significative per gli aspetti ambientali e paesaggistici, ha ritenuto di dover attivare la procedura di VAS presso il Comune di Ostuni e la semplice verifica di assoggettabilità a VIA e non la procedura di VIA come stabilito con detto Provvedimento regionale.

In conclusione, evidenziato quanto previsto dall'art. 146 D.Lgs. n. 42/2004 e smi:

- comma 4: *L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio;*
- comma 5 *Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge;*
- comma 8 *Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2.*

Rilevato pertanto che, rispetto alle motivazioni alla base del provvedimento n. 48/2025, non risultano ancora acquisiti i seguenti documenti, già richiamati in premessa:

- il provvedimento conclusivo del procedimento di VAS;
- il parere dell'Autorità di Bacino sull'adeguamento del progetto in relazione alle prescrizioni dalla stessa Autorità previste;
- l'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004;
- il nulla osta faunistico venatorio ai sensi della L.R. n. 59/2017;
- lo Studio Preliminare Ambientale (rev.01, 30/05/2025) redatto in conformità a quanto previsto dagli allegati IV-bis e V alla Parte Seconda del decreto n.152/2006.

Rilevato altresì che, l'istruttoria tecnica condotta dall'Ufficio precedente non può essere derubricata a mera acquisizione dei pareri espressi da parte degli Enti interessati e, non avendo acquisito da parte del proponente ulteriori elementi significativi, tali da determinare una diversa valutazione dei possibili impatti del progetto, allo stato non si rilevano elementi sufficienti per un riesame del provvedimento adottato, atteso anche che i termini

previsti dall'art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006 per la conclusione del procedimento risultano perentori per tutti i soggetti coinvolti.

Per tutto quanto sopra, si ritiene di confermare le valutazioni già effettuate con il P.D. n. 48/2025 nonché le conclusioni disposte con lo stesso provvedimento.

Tutte le note richiamate nella presente sono pubblicate sul sito internet della Provincia nella sezione dedicata in quanto connesse con la procedura di VIA.

Distinti saluti

Il Gruppo Istruttore

Funzionario E.Q. Dott.ssa Stefania Leone

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993

Funzionario E.Q. Dott.ssa Giovanna Annese

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993

Istruttore Tecnico Dott. Stefano Rago

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993

Il Dirigente

Dott. Pasquale Epifani

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993